

# Normativa sulla sicurezza

## La prevenzione incendi e la normativa sulla sicurezza

Ai fini della prevenzione incendi, i depositi archivistici sono considerati una attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco se rientrano tra quelle elencate nell'all.1 del D.P.R. n. 151 dell'1.8.2011; per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, rientrano in questo decreto quelli con "depositi di carta (...) con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg." (attività n. 34); "(...) carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche (...) con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 5.000 kg." (attività n. 35); "centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti" (attività n. 64). Rientrano inoltre in questa normativa gli "edifici sottoposti a tutela ai sensi del [d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42](#) aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato (attività n. 72). Per queste attività sono previste procedure differenziate legate alla classificazione del rischio incendi prevista dal D.P.R. 151/2011.

In tutti questi casi la procedura prevista dal D.P.R. 151/2011 è la seguente:

1. incaricare un tecnico abilitato che predisponga la documentazione tecnica necessaria a ottenere il parere di conformità antincendio da parte dei Vigili del fuoco
2. ottenuto il parere di conformità da parte dei Vigili del fuoco, realizzare gli interventi strutturali, impiantistici e organizzativi previsti nel progetto approvato
3. a lavori ultimati, presentare la "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio" ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 151/2011.

Per le attività sopra indicate ai numeri 34, 35, 64, attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, la documentazione tecnica deve contenere:

- a) individuazione dei pericoli di incendio;
- b) descrizione delle condizioni ambientali;
- c) valutazione qualitativa del rischio;
- d) compensazione del rischio incendio (strategia antincendio);
- e) gestione dell'emergenza.

A questi edifici non si applica una normativa precisa ma un *corpus* di provvedimenti e di norme tecniche specifiche all'interno del quale si segnalano: [d.p.r. 12 gen. 1998, n. 37](#) "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi"; d.m. 10 mar. 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"; d.m. 4 mag. 1998 del Ministero dell'interno "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco".

Per quanto riguarda invece gli "edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42, edifici pregevoli (....) sottoposti alla vigilanza dello Stato" (attività n. 72) sono in vigore specifiche disposizioni antincendio contenute nel d.p.r. 30 giu. 1995, n. 418; per questa attività la relazione tecnica deve comprovare l'osservanza di tali specifiche disposizioni tecniche.

Il d.p.r. 418 ha il duplice scopo di garantire la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei beni culturali in essi contenuti. Vi si trovano, tra l'altro, indicazioni relative a:

- sale di consultazione e lettura, con indicazione delle caratteristiche delle vie di esodo in rapporto all'affluenza di pubblico;
- depositi, con precisazioni relative alle vie di fuga, la chiusura tramite porte REI, la tipologia dei mezzi estinguenti, la quantità di ventilazione necessaria;

- mezzi antincendio (tipologia e numero degli estintori, caratteristiche della rete di idranti e degli impianti di rivelazione automatica di incendio).

Contiene inoltre le "Prescrizioni per la gestione" con particolare riferimento alla gestione della sicurezza e ai piani di intervento e istruzioni di sicurezza.

Per depositi documentari che non rientrano nelle attività sottoposte al controllo dei Vigili del fuoco (di cui al D.P.R. 151/2011), la normativa di riferimento è quella contenuta nel citato d.m. 10 mar. 1998.

Premesso quindi che tutti gli interventi per la prevenzione incendi devono essere effettuati e certificati da ditte abilitate e non sono ammesse azioni "fai da te", si riassumono di seguito alcune indicazioni di ordine generale alle quali prestare attenzione.

#### *Impianti elettrici e di riscaldamento/climatizzazione*

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte e possedere i requisiti di conformità secondo il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gen. 2008, n. 37; la ditta costruttrice deve fornire la dichiarazione di conformità dell'impianto. Va predisposto un piano di manutenzione annuale da parte di ditte qualificate e l'esito di tale manutenzione va annotato nell'apposito registro. In tale piano deve essere previsto anche il controllo periodico delle luci di emergenza.

Ogni due anni, va effettuata la verifica degli impianti elettrici e di messa a terra ai sensi del d.p.r. 22 ott. 2001, n. 462.

#### *Dispositivi di sicurezza antincendio*

L'edificio deve essere dotato di un sistema di presidi antincendio installati sulla base del progetto approvato dai Vigili del fuoco (impianto rilevazione incendio, estintori, rete di idranti, impianto di spegnimento automatico, porte REI) per i quali è obbligatorio attivare un servizio di manutenzione con ditte qualificate che preveda controlli almeno semestrali. L'esito di tali controlli va obbligatoriamente annotato nell'apposito registro.

Effettuare inoltre controlli periodici (a cura di personale interno) della cartellonistica di sicurezza, indicante i percorsi di fuga e le uscite di emergenza.